

**CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI
ALL'AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 4 CUNEESE**

Sessione Straordinaria - Seduta del 31 gennaio 2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 009

(O.d.G. Seduta del 31/01/2013)

OGGETTO: *Regolamento disciplinante le funzioni tecnico-amministrative in materia di Progetti delle infrastrutture del Servizio idrico Integrato in ATO/4 Cuneese - approvazione*

L'anno **duemilatredecim** addì **31** del mese di **gennaio**, alle ore 15.20 nella sede della Provincia di Cuneo – **Sala G.Giolitti** - convocata a sensi dell'art.11 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4 Cuneese - si è riunita la **Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese"**

REGOLARITA' SEDUTA DEL 31 gennaio 2013						
		PRESIDENTE DELLA CONFERENZA D'AATO/4 CUNEESE: G.GANCIA				
Numero d'ordine	Ente	Nominativo	Qualifica Rappresentante (Delegato)	PRESENTI	ASSENTI	Rappresentanz a presente
				n	n	%
AREE OMOGENEE						
1	AREA OMOGENEA ALBESE	FOGLINO Leopoldo (MARELLO Maurizio)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Alba	1	0	5,1343%
2	AREA OMOGENEA BRAIDESE	SIBILLE Bruna	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Bra	1	0	3,6684%
3	AREA OMOGENEA CUNEESE	BORGNA Federico (DALMASSO Davide)	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Cuneo	1	0	5,9350%
4	AREA OMOGENEA FOSSANESE	PAGLIA LONGA Vincenzo (BALOCCO Francesco)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Fossano	1	0	3,4431%
5	AREA OMOGENEA MONREGALESE	VIGLIONE Stefano	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Mondovì	1	0	4,6860%
6	AREA OMOGENEA ROERO	VALSANIA Silvano	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Montà d'Alba	1	0	4,9246%
7	AREA OMOGENEA SALUZZESE	BANCHIO Sergio	Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Moretta	1	0	3,6588%
8	AREA OMOGENEA SAVIGLIANESE	CUSSA Claudio (SOAVE Sergio)	Delegato permanente dal Rappresentante A.O. - Sig. Sindaco di Savigliano	1	0	4,8141%
Totale Aree Omogenee				8	0	36,2643%
COMUNITA' MONTANE						
9	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL MONVISO	PEROTTI Aldo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	8,3427%
10	COMUNITA' MONTANA VALLI GRANA e MAIRA	COLOM BERO Roberto	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,7194%
11	COMUNITA' MONTANA VALLE STURA DI DEMONTE	VARRONE Pierpaolo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	0	1	0,0000%
12	COMUNITA' MONTANA DELLE ALPI DEL MARE	BOCCACCI Ugo	Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	6,3153%
13	COMUNITA' MONTANA ALTO TANARO - CEBANO - MONREGALESE	BREDA Angelo (BOASSO Giuseppe)	Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	8,3648%
14	COMUNITA' MONTANA ALTA LANGA	AGUZZI Sim one (BARBERO Alessandro)	Delegato permanente dal Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente C.M.	1	0	4,0584%
Totale Comunità Montane				5	1	33,8006%
15	PROVINCIA DI CUNEO	ROSSETTO Giuseppe (GANCIA Gianna)	Delegato del Rappresentante di diritto (ex L.r. 13/97) - Presidente della Provincia di Cuneo	1	0	25,0000%
TOTALE COMPLESSIVO CONFERENZA DI AATO/4				14	1	95,0649%

Gli Enti partecipanti all'AATO/4 *Cuneese* risultano rappresentati in numero di **14** su un totale complessivo di **15**: è presente il Delegato del **Rappresentante di diritto della Provincia di Cuneo** (ex L.r. 20/01/97 n. 13) – Vice-Presidente della Provincia di Cuneo; sono presenti i Rappresentanti di diritto (ex L.r. 20/01/97 n. 13) - **Presidenti delle Comunità Montane** – o loro Delegati, in numero di **5** su un totale di 6 Rappresentanti; sono presenti i Rappresentanti - **Sindaci eletti dalle Assemblee delle Aree Territoriali Omogenee** – o loro Delegati, in numero di **8** su un totale di 8 Rappresentanti; il tutto così come riassunto dal precedente prospetto *"Regolarità della Seduta"*.

Partecipa alla seduta l'ing. Paolo Galfré – direttore AATO/4, che cura la redazione del presente Verbale di deliberazione, conformemente al comma 2 dell'Art. 15 della Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti locali partecipanti all'AATO/4 *Cuneese*.

Accertata la regolarità della seduta, sussistendo i requisiti prescritti dagli artt. 8 e 10 della Convenzione, il Vice-Presidente della Provincia di Cuneo, chiama in trattazione l'argomento in oggetto.

Tutto ciò premesso ed esperito,

LA CONFERENZA D'AATO/4 CUNESE

Richiamate:

- 1) La Legge regionale 26 aprile 2000 n.44 la quale al comma 2 dell'Art. 58 (così come modificato dall'Art. 3 della Legge regionale 27 gennaio 2009 n.3), *"trasferisce agli Enti locali titolari del Servizio Idrico Integrato, che le esercitano nella forma associata dell'Autorità di Ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei Progetti d'Acquedotto, Fognatura e di Depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza"*;
- 2) La Legge regionale 24 maggio 2012 n.7 la quale ha confermato le competenze iscritte in Legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13 in capo alle Autorità di ATO le quali le esercitano sulla base delle convenzioni stipulate ex L.r. 13/97;

Visto:

- 3) Lo schema di *Regolamento* – versione base - *disciplinante le funzioni tecnico-amministrative in materia di Progetti delle infrastrutture del Servizio idrico Integrato in ATO/4 Cuneese*, **Allegato n.1** parte integrante del presente Verbale;
- 4) Lo schema di *Regolamento* - versione base - con le revisioni inviate dalle **Aree Omogenee Braidese e Roero** in data 28 gennaio 2013;

Dato atto che:

- 5) lo schema di **Regolamento** – versione base - rappresenta il risultato di numerose e serrate sessioni di confronto e di lavoro condotte, durante il 2012 e a tutt'oggi con la Direzione regionale Ambiente, il coordinamento delle Autorità di ATO Piemontesi, i Gestori di ATO/4 *Cuneese*, il Gruppo di Lavoro istituito in seno alla Conferenza di AATO/4 *Cuneese*;
- 6) nell'attuale fase di avviamento dell'autonomia operativa dell'Autorità di ATO/4, la Segreteria Operativa e segnatamente il suo Direttore già gravati da eccezionale intensità di lavoro legata proprio alle fasi dell'autonomia operativa, hanno visto significativamente incrementare l'onere operativo a seguito di due provvedimenti intervenuti dalla Fonte nazionale a fine 2012, in ciò riferendosi agli adempimenti derivanti dall'art. 34 del D.L. 179/2012 e dalla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n.585 del 28/12/2012 e, con riferimento a quest'ultimo Atto, alla rideterminazione della Tariffa nel transitorio 2012 e 2013 oltre alla redazione del nuovo Piano economico – finanziario del Piano d'ATO/4 *Cuneese*, il tutto in scadenza 31 marzo 2013 in un contesto che vede operare n.12 gestori affidatari, n.1 grossista, n. 32 Comuni ex c.5 art. 148 del D.Lgs. 152/2006;
- 7) il Programma degli interventi varato dalla Delibera di Conferenza d'AATO/4 n. 2 del 11/12/2012 recante *"Rimodulazione del Piano d'ATO/4 Cuneese per il periodo 2011-2016"* impone di proseguire senza soluzione di continuità anche nella fase del controllo di avanzamento lavori particolarmente per gli adeguamenti alla Dir. 91/271/CE – Nutrienti degli Impianti di Depurazione acque reflue urbane iscritti in cronoprogrammi vincolanti depositati alla UE – Ministero Ambiente – Regione Piemonte;
- 8) con riferimento al controllo di avanzamento lavori di cui al punto precedente si rende indispensabile sgravare temporaneamente gli Uffici e segnatamente la Direzione delle incombenze mediante due linee di intervento, vale a dire: creando un network operativo a livello locale in grado di garantire il controllo e il monitoraggio con rendiconto di avanzamento lavori e che tale network sia opportunamente pianificato e coordinato da una figura di alto profilo ed esperienza;

Ritenuto pertanto:

- 9) necessario approvare lo schema di *Regolamento* base di cui all'**Allegato n.1**;
- 10) di avviare una procedura di aggiornamento e revisione che prenda le mosse dalla versione depositata agli atti in data 28/01/2013 e che percorra le stesse fasi seguite fino ad oggi mediante sessioni di confronto con gli stessi Enti fino ad oggi coinvolti vale a dire la Direzione regionale Ambiente, il coordinamento delle Autorità di ATO Piemontesi, i Gestori di ATO/4 *Cuneese*, il Comitato Esecutivo nominato con odierna precedente Delibera, all'esito della quale il Comitato Esecutivo e la Direzione sottoporranno la nuova versione alla prima Conferenza d'AATO/4 utile;
- 11) di costituire il richiamato network mediante avvalimento di specifici servizi resi da Tecnico con comprovata e documentata esperienza nel Servizio Idrico Integrato in servizio presso l'Ufficio Tecnico degli Enti locali partecipanti all'Autorità d'ATO/4 *Cuneese*, conformemente ai disposti della Convenzione istitutiva dell'AATO/4 (per quanto richiamato riportata alla piena vigenza con legge regionale n. 7/2012)

la quale all'Art.15 – paragrafo 5 – dispone che “La Segreteria operativa (leggasi la pianta organica), ferma restando l'unicità della Direzione, può essere articolata anche per Uffici decentrati, uno per Realtà Territoriale, presso Enti Pubblici aderenti all'Autorità d'Ambito, con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione”;

- 12) che tali convenzioni di avvalimento (n.5 per altrettante Realtà Territoriali) nonché la figura di alta professionalità per un periodo limitato idoneo a pianificare ed avviare e coordinare il suddetto network trovino coerenza e legittimazione sia nella vigente Convenzione istitutiva dell'Autorità di ATO/4 Cuneese sia nella Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 585 del 28/12/2012 segnatamente Art. 6 sub 6.7 in conformità al Parere Co.N.Vi.R.I. n. 8187/11 per quanto attiene all'eligibilità della spesa riconducibile alla voce Personale e più in generale alla voce B.7 “Costi per servizi” dei Costi operativi previsti dall'art. 3.1 del D.M. 1°/08/1996 e Art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e Art. 2425 del Codice Civile;
- 13) **Sentiti** gli interventi (di cui è conservata registrazione agli atti su supporto informatico):
- del **Vice-Presidente della Provincia di Cuneo** il quale – parlando anche a nome degli altri Conferenzieri - ritiene di confermare l'impianto della bozza di verbale sottoposta ai Conferenzieri così come riassunta in premesse proponendo l'approvazione dell'attuale versione base del Regolamento Progetti licenziata dal Gruppo di lavoro 24 gennaio con l'integrazione della comunicazione di avvenuto deposito del progetto per opportuna presa visione da parte del Rappresentante dell'Area Omogenea in cui ricade l'opera ma al tempo stesso di contestualmente riavviare una fase di revisione secondo quanto previsto al punto 10) delle premesse; tale fase di revisione del Regolamento Progetti base potrà essere convenientemente abbinata all'istruttoria dell'altro importante Regolamento di Utenza, per il quale altrettanto si dispone di bozza molto avanzata, replicando procedure analoghe e già esaurientemente sperimentate soprattutto di concerto con i Gestori di ATO/4; altra materia importante è quella esposta ai punti 7), 8), 11), 12) delle premesse; al riguardo la proposta della Conferenza e di chi parla è quella di ricorrere, coerentemente con la Convenzione istitutiva, alle professionalità disimpegnabili dalle Aree Omogenee sotto il coordinamento di una figura di alto profilo ed esperienza che questa Conferenza fin da ora individua nell'Ing. Fiero BIANCHI – funzionario regionale di lungo corso il quale ha da poco lasciato la Direzione Regionale Ambiente dove ha operato per decenni; la formalizzazione dell'incarico andrà naturalmente sottoposta agli opportuni approfondimenti da parte del Comitato Esecutivo ma l'indicazione della Conferenza è appunto questa pur entro il perimetro ed entro il transitorio esposto in premesse (fase contingente) e nella consapevolezza che questa soluzione si associ a risparmi ed economie di scala rilevanti; all'esito di un opportuno monitoraggio si valuterà se ci siano le condizioni per estendere queste modalità operative sia nel tempo sia eventualmente ad altri settori operativi;
 - dei Sigg. **Rappresentanti delle Aree Omogenee Albese, Roero, Braidese** sostanzialmente riconducibili ad una condivisione della proposta così come riassunta in premesse e ripresa dal Vice-Presidente Provincia e più in generale del modello operativo che con le odierne decisioni si verrà a costruire e che potrà generare ricadute positive oltre che costituire un esempio per le AATO limitrofe;
- 14) **Atteso** che la rappresentanza espressa in numero di quote per l'adozione della presente deliberazione è stabilita dall'art.11 comma 1 della Convenzione nella maggioranza qualificata dei 2/3 della Rappresentanza (pari a quote 66,6667);

con votazione espressa in forma palese dei n. 14 Rappresentanti in Conferenza e con il seguente risultato:

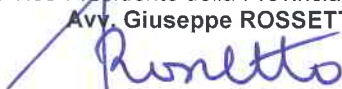
- Presenti: 14
- Votanti: 14
- Astenuti: 0
- Voti favorevoli: 14 corrispondenti a quote 95,0649
- Voti contrari: 0 corrispondenti a quote 0,0000

Con il voto unanime e favorevole, espresso in forma palese dai Componenti presenti e votanti, corrispondenti a **95,0649%**,

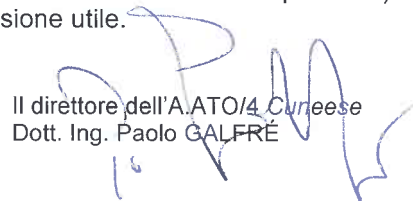
DELIBERA

1. **Approva** le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Approva** il *Regolamento disciplinante le funzioni tecnico-amministrative in materia di Progetti delle infrastrutture del Servizio idrico Integrato in ATO/4 Cuneese*, nella versione base in **Allegato n.1**;
3. **Avvia** la procedura di aggiornamento e revisione che ripercorra le fasi seguite fino ad oggi mediante sessioni di confronto con gli stessi Enti fino ad oggi coinvolti vale a dire la Direzione regionale Ambiente, il coordinamento delle Autorità di ATO Piemontesi, i Gestori di ATO/4 Cuneese, il Comitato Esecutivo nominato con odierna precedente Delibera, all'esito della quale il Comitato Esecutivo e la Direzione sottoporranno la proposta di revisione alla prima Conferenza d'AATO/4 utile;
4. **Dà mandato** al Comitato Esecutivo (i cui Membri sono stati nominati con precedente odierna delibera) e al Direttore di perfezionare lo schema di network di cui al punto 8) delle premesse e di predisporre uno schema di convenzione tecnico-economica per avvalimento dei servizi di cui ai punti 11) e 12) delle premesse, il tutto da sottoporre alla Conferenza – prima sessione utile.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Vice-Presidente della Provincia di Cuneo
Avv. Giuseppe ROSSETTO



Il direttore dell'A.ATO/4 Cuneese
Dott. Ing. Paolo GALFRE





**ALLEGATO N. 1 AL VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 009 DEL 31 GENNAIO 2013**

[Handwritten signature]

INDICE	PAG.
1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	3
3. PROGETTAZIONE – INDICAZIONI GENERALI	3
4. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE	4
5. CONFORMITA' URBANISTICA	5
6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	5
7. APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ D'AMBITO	6
8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA	6
9. OPERE NON PROGETTATE DAL GESTORE	7
10. ESPRESSIONE DI PARERE SU PROGETTI DI OPERE DEL S.I.I. SOGGETTE AD INTERFERENZA DA PARTE DI INFRASTRUTTURE ESTERNE AL S.I.I.	7
11. INCARICHI PROFESSIONALI	7
12. DIREZIONE LAVORI	8
13. DOCUMENTAZIONE AD INTERVENTO CONCLUSO	8

Allegato 1. Linee guida di riferimento per la progettazione degli interventi del SII nell'ATO4	9
---	----------

Il presente Regolamento, approvato dalla Conferenza dell'Autorità di ATO/4 *Cuneese* con delibera n. 009 del 31/01/2013, conformemente ai disposti della delibera stessa, è inviato a tutti gli **Enti locali** partecipanti all'Autorità di ATO (250 Comuni, Provincia di Cuneo, 6 Comunità Montane) affinché venga esposto all'Albo Pretorio dell'Ente per 60 giorni nonché alla **Regione Piemonte** e a tutti gli **Enti ritenuti competenti** nelle materie con tale atto regolamentate al fine della necessaria presa d'atto, applicazione nonché massima divulgazione.

1. PREMESSA

1. Ferma restando la normativa di Settore vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e successivo Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2011 n. 207 e s.m.i.), e di approvazione progetti (L.r. 29 gennaio 2009 n.3 - art. 3), con il presente **Regolamento** si disciplina quanto di competenza rispettivamente dei Gestori affidatari del Servizio Idrico Integrato e dell'Autorità di ATO del Servizio Idrico Integrato in merito alle infrastrutture dello stesso Servizio Idrico Integrato.

2. DEFINIZIONI

1. Nelle seguenti linee guida si intendono per:
 - a) **Autorità d'Ambito:** la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l'organizzazione del servizio idrico integrato individuata ai sensi della LR 13/97 (**A.ATO**);
 - b) **Rappresentanti delle Aree Omogenee in Conferenza d'AATO/4 Cuneese:** il Rappresentante di diritto o eletto dai Sigg. Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Area Territoriale Omogenea definita secondo art. 8 della Convenzione istitutiva dell'AATO/4;
 - c) **Gestore:** il soggetto gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato individuato dall'Autorità d'Ambito competente;
 - d) **Investimenti del Servizio Idrico Integrato:** interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché gli interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione (**S.I.I.**);
 - e) **Progetto preliminare:** progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
 - f) **Progetto definitivo:** progetto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni;
 - g) **Progetto esecutivo:** progetto, redatto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 163/06, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo;
 - h) **Verifica del progetto:** attività finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
 - i) **Perizia di variante:** documentazione progettuale predisposta in caso di variante in corso d'opera disciplinata dall'art. 32 del D.Lgs 163/2006;
 - j) **Quadro economico:** quadro riepilogativo della spesa prevista per l'investimento, predisposto all'interno del progetto (preliminare, definitivo, esecutivo); il quadro economico, ai fini del presente Regolamento, deve essere ripartito per ciascun segmento del SII.
 - k) **Scansione temporale della spesa:** andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro..);
 - l) **Settori speciali:** Parte III - Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali, in particolare art. 209 Acqua del D.Lgs. 163/2006 e Parte V Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. PROGETTAZIONE – INDICAZIONI GENERALI

1. I progetti redatti dai Gestori relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato devono essere compresi nel Programma degli investimenti del Piano d'Ambito vigente salvo gli interventi imprevisi legati a ragioni di necessità e urgenza.
2. Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato il Gestore dovrà redigere apposito progetto. Sono esonerati dalla redazione del progetto gli interventi che non comportino necessità di esproprio/servitù coatta di importo (al netto dell'I.V.A.) non superiore a 50.000 €, compresi nel Piano d'Ambito. Il gestore dovrà comunque predisporre e presentare all'Autorità d'Ambito una scheda tecnica sottoscritta da tecnico in Organico al Gestore o per i soli casi di particolare

complessità, anche se di entità economica contenuta nel limite suddetto di 50.000 €, da tecnico specialista esterno. La scheda tecnica dovrà contenere una relazione descrittiva dell'intervento, il quadro economico ed il provvedimento del Gestore di approvazione in linea tecnica, nonché della copertura finanziaria dell'intervento.

3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, anche di importo superiore a 50.000 Euro e comunque non superiori a 100.000 €, che prevedano la sola sostituzione di opere esistenti, fatta salva l'acquisizione di permessi ed autorizzazioni da parte di altri enti, può altrettanto escludersi la redazione del progetto. In tal caso il Gestore dovrà presentare all'Autorità d'Ambito una scheda tecnica come per il punto precedente, con indicazione dei permessi ed autorizzazioni ottenute dagli enti terzi, se necessari.
4. I progetti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (all'attualità: come richiamato in premessa), nonché secondo le indicazioni ed i criteri generali delle presenti linee guida. In particolare, ai sensi dell'art. 52 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, come convertito in legge, che ha aggiunto all'art. 93, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 il seguente periodo: *"è consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), e c)"*. Si dovrà comunque tenere conto di quanto aggiunto dalla stesso art. 52 citato con la voce b) che apporta un'aggiunta al comma 1 dell'art. 97 del D.Lgs. 163/2006.
5. La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della migliore tecnologia disponibile.
6. Per tutti gli investimenti del Servizio Idrico Integrato di cui al comma 1 il Gestore dovrà trasmettere per l'approvazione all'Autorità d'Ambito i progetti definitivi, nonché i progetti esecutivi che presentino sostanziali difformità rispetto al progetto definitivo. Nel caso in cui il Gestore intenda procedere all'appalto integrato su progetto preliminare, dovrà trasmettere per l'approvazione all'Autorità d'Ambito detto progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo risultante dall'esito della gara di appalto. Il Gestore, nel rispetto delle procedure di legge che regolano l'azione amministrativa, dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito insieme al progetto la relazione di verifica del progetto stesso.
7. I progetti di cui sopra dovranno essere trasmessi all'Autorità d'Ambito su supporto informatico in formato .pdf o compatibile ed in n.1 copia cartacea che sarà restituita al termine con il provvedimento di chiusura dell'istruttoria.
8. Il Gestore dovrà procurare, per ogni progetto/scheda tecnica, tutte le autorizzazioni di legge e dovrà dare atto esplicitamente, nel documento di trasmissione all'Autorità d'Ambito, di quelle già ottenute e di quelle in corso di procedura.
9. I testalini dei documenti grafici e descrittivi dei progetti e delle schede tecniche dovranno riportare sempre il logo dell'Autorità di ATO/4 Cuneese, quale stazione affidante del Servizio Idrico Integrato.
10. Ad ogni progetto e/o scheda tecnica dovrà essere allegato un prospetto che documenti la fonte finanziaria dell'intervento (tariffa del SII e/o finanziamento di altra natura). Per la quota parte finanziata si dovranno indicare gli estremi dell'ente finanziatore con espresso richiamo al provvedimento di assegnazione del finanziamento, se già ottenuto.

4. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE

1. Le funzioni tecnico amministrative relative all'approvazione dei progetti e alla dichiarazione di pubblica utilità nonché all'esproprio sono riconosciute di competenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Ferma restando in capo all'Autorità d'Ambito la titolarità del potere espropriativo, relativamente alla competenza all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, l'Autorità d'Ambito potrà

delegare al Gestore, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, in tutto o in parte, ad eccezione della dichiarazione di pubblica utilità, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega. Il Gestore dovrà richiedere ed ottenere la delega prima del progetto definitivo in quanto l'avvio del procedimento deve essere comunicato agli aventi causa prima della redazione del progetto definitivo. In questo caso il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito per l'approvazione anche il progetto preliminare. Nel caso in cui il Gestore intenda omettere la fase del progetto preliminare, dovrà comunque ottenere la delega in tempo utile per la comunicazione dell'avvio del procedimento agli aventi causa, facendo pervenire all'Autorità d'Ambito lo studio di fattibilità oppure una progettazione preliminare con i contenuti rilevanti ai fini della procedura amministrativa di esproprio/servitù. Qualora il gestore si sia avvalso, secondo le modalità previste dalla legge, di accordi bonari che interessino totalmente o parzialmente immobili di privati, sia per l'acquisizione che per apposizione di servitù, dovrà comunicarlo all'Autorità d'Ambito contestualmente all'invio del progetto per l'approvazione.

3. Il Gestore provvede alla redazione dei progetti in corrispondenza dei vari livelli di cui al vigente ordinamento in tema di contratti pubblici ed all'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato; provvede altresì al perfezionamento dei procedimenti ablatori se espressamente delegato dall'Autorità d'Ambito. Provvede inoltre all'appalto dell'opera nonché a tutte le procedure connesse all'esecuzione della medesima.
4. Ad affidamento avvenuto del contratto il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità d'Ambito con una relazione che documenti il processo seguito, la ditta appaltatrice, lo sconto praticato ed il prezzo risultante dal contratto. La relazione dovrà contenere anche il cronoprogramma dei lavori con i milestone principali.
5. Nel caso in cui il Gestore ritenesse utile avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato, dovrà farne espressa richiesta all'Autorità d'Ambito al momento della presentazione del progetto definitivo; l'Autorità d'Ambito provvederà ad espletare il procedimento della Conferenza dei servizi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa, ovvero, mediante specifico provvedimento, ad avvalersi del Gestore medesimo per l'espletamento delle procedure, ferma restando in capo all'Autorità la responsabilità della Conferenza e del provvedimento di chiusura della Conferenza stessa.

5. CONFORMITA' URBANISTICA

1. Qualora l'opera in progetto interessi aree private, con esclusione delle opere interrato, il Gestore dovrà acquisire la dichiarazione di conformità della stessa allo strumento urbanistico vigente e trasmetterla, se disponibile, all'Autorità d'Ambito contestualmente al progetto.
2. Nel caso in cui l'intervento interessi aree private e non sia già conforme allo strumento urbanistico vigente, il Gestore dovrà coinvolgere i Comuni interessati dall'intervento per la necessaria variante urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In tal caso la conformità urbanistica sarà inviata all'Autorità d'Ambito con il progetto definitivo o con il progetto esecutivo nel caso di omesso progetto definitivo.
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue, la conformità urbanistica dovrà essere attestata anche per quanto attiene alle relative aree di rispetto. In carenza l'iter istruttorio da parte dell'Autorità d'Ambito verrà interrotto ed assegnato al gestore un congruo termine perché venga prodotta detta conformità. Trascorso inutilmente tale termine il parere sarà negativo.

6. PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

1. La progettazione ed il conseguente iter di approvazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane dovrà avvenire nel pieno rispetto del Regolamento regionale n. 17/R del 16 dicembre 2008 - *Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*.

7. APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ D'AMBITO

1. Il progetto definitivo oppure il progetto esecutivo, qualora sia stata omessa la fase della progettazione definitiva, è approvato dall'Autorità d'Ambito, in conformità alle vigenti norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia previa valutazione tecnico amministrativa; qualora l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di diritti reali, l'Autorità d'Ambito nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo, dichiara la pubblica utilità dell'opera.
2. Ogni carenza del Gestore nell'iter rispetto al presente Regolamento, disposto ed eccepito dall'Autorità d'Ambito, costituirà interruzione del procedimento di approvazione.
3. La valutazione tecnico amministrativa consiste:
 - a) nella verifica della completezza formale degli elaborati;
 - b) nella verifica di coerenza con il Piano d'Ambito e della copertura finanziaria,
 - c) nel controllo della conformità della stima economica del progetto al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari del vigente prezzario regionale di riferimento e nell'eventuale controllo di congruenza di altri prezzi applicati non previsti nell'anzidetto prezzario. Il controllo è obbligatorio per progetti d'importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria mentre per i progetti d'importo inferiore alla soglia comunitaria può essere sostituito da dichiarazione del progettista o del responsabile del progetto; in tal caso l'Autorità d'Ambito dovrà riservarsi la facoltà di controlli a campione;
 - d) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata.
4. La valutazione tecnico amministrativa è effettuata:
 - a) dalla Regione attraverso le proprie strutture tecniche centrali o periferiche nel caso di progetti finanziati da contributo pubblico e per i quali sia stata prevista dalla stessa Regione la propria valutazione ai fini della concessione del contributo programmato. In tali casi il documento di valutazione è anche trasmesso all'Autorità d'Ambito che ne tiene conto in sede di approvazione del progetto definitivo;
 - b) dall'Autorità d'Ambito nel caso di interventi unicamente ricadenti in tariffa o comunque non assistiti da finanziamento regionale; qualora necessario l'Autorità d'ambito può avvalersi, in toto o in parte, delle strutture tecniche centrali o periferiche della Regione; la valutazione tecnico-amministrativa è sempre inviata anche ai Rappresentanti di Area Omogenea o di Comunità Montana (o del Soggetto che subentrerà nelle funzioni di quest'ultimo Ente) cui appartiene il Comune sede dell'intervento ai fini della necessaria presa visione e, all'occorrenza, dell'esercizio delle competenze iscritte all'Art. 8 della Convenzione istitutiva dell'AATO/4.
5. L'Autorità d'Ambito effettua la valutazione tecnico amministrativa entro quarantacinque giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatte salve motivate interruzioni del relativo termine anche legate a richieste di integrazioni che dovessero pervenire dal Rappresentante d'Area Omogenea nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 4.b).
6. Nel caso in cui il Gestore abbia richiesto all'Autorità d'Ambito di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii, il provvedimento finale di chiusura della Conferenza dei Servizi conterrà l'approvazione di cui al comma 1.

8. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. Ove si rendesse necessaria la redazione di variante in corso d'opera tecnica e/o economica essa dovrà essere trasmessa all'Autorità d'Ambito.
2. Ove la variante comporti ulteriori espropriazioni o limitazioni di diritti reali, dovrà essere avviata e condotta tutta la procedura di legge in materia e da parte dell'Autorità d'Ambito dovrà essere dichiarata, per le nuove aree, la pubblica utilità al momento dell'approvazione della variante stessa.

9. OPERE NON PROGETTATE DAL GESTORE

1. I progetti attinenti ad opere del Servizio Idrico Integrato o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti progettate e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore del S.I.I. sono soggette alla valutazione dell'Autorità d'Ambito in relazione alla conformità con la pianificazione d'Ambito nonché alla verifica di idoneità tecnica del Gestore prima della presa in gestione.
2. I progetti di opere di urbanizzazione primaria afferenti al Servizio Idrico Integrato da realizzarsi direttamente dai Comuni, con il finanziamento degli oneri di urbanizzazione o a scomputo dei medesimi, seguono il regime di cui all'art. 157 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152; pertanto è facoltà degli Enti locali approvare e realizzare i relativi progetti previo parere di compatibilità del Gestore e dell'Autorità d'Ambito con la relativa pianificazione; una volta emesso parere di compatibilità il progetto viene adeguato allo stesso e le opere realizzate e tecnicamente collaudate; a seguito del collaudo le opere sono automaticamente prese in carico (a termini di vigente Disciplinare Tecnico Gestionale) dal Gestore.
3. I progetti di opere di urbanizzazione afferenti al S.I.I. sono verificati dall'Autorità di ATO in relazione all'attestazione del Proponente che il Piano Regolatore Comunale, o relativa variante, abbiano contemplato, in data anteriore al Piano d'Ambito vigente, le espansioni urbanistiche in questione e che nell'iter di approvazione sia stata verificata e attestata la presenza di acquedotti o fognature pubblici in grado di servire tali espansioni urbanistiche. Nel caso contrario il proponente dovrà impegnarsi a realizzare, a suo completo carico, gli allacciamenti alle reti nei modi definiti dal Gestore con il relativo parere. In carenza l'Autorità di ATO restituirà il progetto con richiesta di integrazione e contestuale interruzione del Procedimento; qualora entro 30 giorni dalla comunicazione di interruzione non venga prodotta detta conformità, il parere sarà negativo.
4. Le varianti relative ai progetti di cui ai precedenti punti sono soggette alla medesima procedura.

10. ESPRESSIONE DI PARERE SU PROGETTI DI OPERE DEL S.I.I. SOGGETTE AD INTERFERENZA DA PARTE DI INFRASTRUTTURE ESTERNE AL S.I.I.

1. Nel caso un'infrastruttura esterna al S.I.I. (tipicamente: strade di ogni ordine, autostrade, ferrovie, trafori stradali o ferroviari, impianti idroelettrici, infrastrutture lineari in genere ecc.) interferisca con opere del S.I.I., il R.U.P. di quel progetto di infrastruttura o della conferenza dei servizi dovrà acquisire i pareri del Gestore affidatario locale del Servizio Idrico Integrato e dell'Autorità d'Ambito.
2. Il Gestore, direttamente convocato in conferenza dei servizi o messo al corrente dall'Autorità di ATO nel caso la stessa sia stata coinvolta nell'iter di conferenza dei servizi, sottopone all'Autorità di ATO il progetto dell'opera che la conferenza dei servizi stessa, nell'ambito del provvedimento conclusivo, ha disposto come necessario per la risoluzione dell'interferenza.
3. L'Autorità di ATO esprime il proprio parere in relazione alle proprie competenze che attengono alla garanzia di continuità della gestione ed erogazione del Servizio, di economicità della gestione nonché di tutela delle opere del S.I.I. (ex art. 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).

11. INCARICHI PROFESSIONALI

1. I Gestori, nel loro ruolo di amministratori di risorse pubbliche, devono operare con criteri di massima trasparenza ed economicità in tutti i processi riguardanti gli investimenti. Nell'affidamento di incarichi professionali esterni di servizi d'ingegneria devono far precedere la procedura di affidamento da una verifica che documenti la mancanza di risorse interne idonee per competenza professionale e/o per impossibilità per impegni pregressi che saturano le risorse disponibili. La procedura per l'affidamento dell'incarico deve avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto nei dispositivi del D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2011 e s.m.i. degli stessi. Nel trasmettere il progetto per l'approvazione il Gestore dovrà documentare in maniera esplicita quanto sopra.

2. Nel caso di manutenzioni straordinarie (così come definite dal vigente Disciplinare Tecnico Gestionale) il ruolo di Progettista e D.L. è svolto unicamente con ricorso a Tecnici in Organico secondo quanto prescritto dal vigente Disciplinare Tecnico Gestionale (parte integrante dell'Atto convenzionale di affidamento) ad eccezione di opere specialistiche per le quali il Gestore non disponga di professionalità in organico (ad esempio opere strutturali, aspetti geotecnici ecc...). Di detta carenza dovrà essere dato atto dal Gestore o dal RUP, se nominato, nella scheda tecnica.

12. DIREZIONE LAVORI

1. La Direzione Lavori rientra nei compiti del Gestore salvo casi di particolare complessità dell'opera per i quali potrà essere affidata all'esterno ed allorché la realizzazione degli interventi avvenga con mezzi e personale del Gestore stesso; in questo caso la D.L. dovrà essere affidata all'esterno.

13. DOCUMENTAZIONE AD INTERVENTO CONCLUSO

1. I Gestori alla conclusione di ogni singolo intervento devono produrre all'Autorità d'Ambito apposita relazione a cura del Gestore a cui si dovrà allegare il collaudo finale, il piano di ammortamento dell'opera comprensivo di tutte le spese che fiscalmente entrano nell'ammortamento, lo stato di consistenza definitiva delle opere (ai fini dell'aggiornamento della configurazione delle opere in affidamento e anche ai fini delle competenze ex art. 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) da rendersi in modalità conformi al sistema informativo e d-base al momento in dotazione all'Autorità di ATO o, in carenza, secondo disposizioni dell'A.ATO stessa.

Allegato 1 - Linee guida di riferimento per la progettazione degli interventi del SII nell'ATO4.

ACQUEDOTTO

- la verifica idraulica va redatta tenendo in considerazione un possibile aumento dei consumi dovuto alle particolari situazioni locali legate a nuovi insediamenti;
- è necessario verificare la capacità delle rete acquedottistica esistente a monte della condotta in progetto;
- nel caso di condotte sotto pompaggio il dimensionamento deve essere effettuato facendo un'analisi economica (costi-benefici) legata ai possibili risparmi energetici derivanti dall'utilizzo di condotte di maggiore diametro;
- occorre motivare la scelta del materiale utilizzato per la condotta.

FOGNATURA

- occorre realizzare, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, fognature che raccolgano esclusivamente acque nere;
- nel caso sia necessario realizzare fognature miste occorre effettuare la verifica idraulica sulla capacità di smaltimento del tronco fognario in condizioni di pioggia;
- in caso di nuove urbanizzazioni è necessario prevedere il trattamento delle acque di prima pioggia secondo le normative vigenti;
- nei casi di nuove condotte fognarie occorre cercare, laddove tecnicamente ed economicamente possibile, di convogliare i reflui in impianti depurativi esistenti, anche se di altro Comune dell'ATO. A tal fine occorre anche valutare la possibilità di realizzare stazioni di sollevamento, facendo un'analisi costi-benefici (tenendo in considerazione non solo la spesa relativa alle opere aggiuntive ma il minor costo di gestione di un impianto unico);
- è necessario indicare gli abitanti equivalenti previsti interessati dal nuovo tronco fognario;
- occorre motivare la scelta del materiale utilizzato per la condotta.

DEPURAZIONE

I progetti degli impianti di depurazione devono prevedere le seguenti componenti:

- a) pretrattamenti statici o dinamici idonei all'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico in modo continuativo.
- b) camerette d'ispezione idonee al prelievo di campioni del refluo ubicate entro l'area occupata dall'impianto o comunque nella pertinenza dell'impianto stesso, idonee alle attività di controllo e autocontrollo di cui al D. Lgs 152/06 e posizionate sia in ingresso delle acque reflue, prima del trattamento e a valle dell'eventuale immissione di rifiuti liquidi, sia immediatamente a monte dello scarico finale nel corpo recettore;
- c) punti idonei alle attività di controllo ubicati a monte delle fasi di trattamento dei rifiuti costituiti da acque reflue.
- d) punti e sistemi di misura delle portate in ingresso ed in uscita all'impianto.

Generalità sul dimensionamento

In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell'agglomerato influente il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- è necessario specificare la tipologia del trattamento;
- occorre indicare gli abitanti equivalenti depurati.
- per gli impianti aventi una fossa Imhoff e percolatore si ritiene necessario inserire una fossa Imhoff a valle del filtro percolatore avente funzioni di sedimentatore finale;
- se possibile (fognatura già esistente) occorre effettuare il dimensionamento del depuratore sulla base dei dati delle analisi del refluo;
- sono indispensabili adeguate strade di accesso ai depuratori per permettere le operazioni di conduzione, spurgo e manutenzione degli impianti.
- occorre evitare scarichi su suolo superiori a 50 a.e.;
- occorre operare uno studio sul corpo recettore dello scarico, in quanto tale corpo recettore deve presentare le caratteristiche di corpo idrico superficiale, così come individuato dalla vigente normativa;

- nel caso di impianti di depurazione cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura nera il dimensionamento delle fasi di trattamento é di norma effettuato per una portata di afflusso pari alla portata massima giornaliera di tempo secco.
- nel caso di impianti cui affluiscono esclusivamente reti di fognatura unitaria deve essere previsto a monte dell'ingresso un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco e che garantisca con strutture statiche o dinamiche l'eliminazione dei solidi grossolani dallo scarico dello scaricatore di piena nei casi di fermo impianti; fatte salve particolari modalità di gestione in linea generale tale portata dovrà essere avviata al trattamento primario mentre al trattamento secondario dovrà pervenire una quota non inferiore a due volte la portata media giornaliera di tempo secco; nel caso di impianto senza trattamento primario dovrà essere avviata al trattamento secondario, previo pretrattamento, una quota pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco.
- le acque reflue non sottoposte a trattamento secondario prima dello scarico finale dovranno essere sottoposte ai trattamenti necessari al raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla pianificazione regionale.

Situazioni particolari:

Gli impianti ubicati al di sopra dei mille metri di altitudine:

- devono essere realizzati in edificio coperto ed inseriti in modo coordinato con l'ambiente circostante; per gli impianti che applicano solo trattamenti primari di tipo meccanico si può prescindere dalla copertura con edifici fermo restando un inserimento coordinato con l'ambiente circostante;
- possono essere dimensionati prevedendo un trattamento meno spinto di quello di cui al 3° comma dell'art. 105 del D.Lgs 152/2006; in tal caso sono integrati con lo studio di dettaglio di cui al 6° comma dell'art. 105 del D.Lgs 152/2006; lo studio di dettaglio deve contenere i criteri generali e le condizioni al contorno esistente che hanno determinato la scelta progettuale, i valori limite di emissione previsti in relazione alla sensibilità ambientale del ricettore, all'altitudine, alla raggiungibilità del sito di ubicazione ed all'approvvigionamento energetico.